

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. Lav. - G.I. Dr.ssa Casola - R.G. N° 27743/23

NOTE AUTORIZZATE

Per

- **il Sig. Gabriele Nicosia**, con gli Avv.ti Mario Buonaiuto ed Alessandra Conserva.

- PARTE RICORRENTE -

Contro

- **il Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro *pro-tempore*.

- **l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio**, in persona del Dirigente *pro-tempore*.

- **l'Ufficio scolastico provinciale di Roma**, in persona del Dirigente *pro-tempore*.

- PARTI RESISTENTI CONTUMACI -

* * *

Avvalendosi del termine per note autorizzate, con riferimento alla questione relativa all'eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati, si rileva quanto segue.

Come già esposto in atti, con decreto dell'8.9.2023 (doc. 16) – successivo alla diffida degli scriventi difensori del 17.8.2023 (doc. 8) nonché al deposito del presente ricorso – il Ministero ha assegnato una supplenza annuale presso l'istituto Bruno Munari - Walt Disney (codice scuola RMEE8B402G) - indicato come prima scelta dal ricorrente (doc. 5, all.to al ricorso) - ad una docente, la prof.ssa Alessia Colella, avente punteggio di 112,5¹: dunque un punteggio inferiore a quello di 117 (illegittimamente decurtato a 93) del sig. Nicosia.

Con successivo provvedimento del 15.9.2023 (doc. 20), il Ministero, perseverando nell'erata attribuzione di un punteggio di 93, ha assegnato all'odierno ricorrente, nel detto istituto Bruno Munari - Walt Disney, **supplenza soltanto "precaria" con c.d. "clausola risolutiva"**²: ossia una supplenza con efficacia subordinata alla individuazione dell'avente diritto.

¹ La relativa riga è riportata a pag. 10 del doc. 16.

² Si veda p. 2 del contratto: "Il presente contratto è risolto: qualora sia individuato un nuovo avente titolo a seguito dell'intervenuta

In altri termini, il posto non ha una durata determinata ed intangibile ma può essere revocato ed assegnato da un momento all'altro ad un altro docente preso dalle graduatorie provinciali o di istituto³.

Alla luce di tali considerazioni premesso, quindi, che

- (i) se il Ministero non avesse illegittimamente decurtato il punteggio del ricorrente da 117 a 93, l'“avente diritto” sarebbe stato il sig. Nicosia e la supplenza annuale ***stabile*** presso l'istituto Munari gli sarebbe stata assegnata **sin da subito**;
- (ii) nella detta scuola, come risulta *per tabulas*, sono oggi disponibili almeno 2 posti: uno ricoperto con supplenza annuale dalla sig.ra Colella ed un altro illegittimamente assegnato solo con supplenza ***precaria*** al sig. Nicosia,

tale posto può essere assegnato anche ora con contratto annuale, ma senza clausola risolutiva, al ricorrente, e senza che ciò vada a toccare la posizione della docente Colella né di nessun altro docente.

Al momento, dunque, per come si è cristallizzata la situazione, non vi sono dei controinteressati rispetto ai quali estendere il contraddittorio.

In sostanza, la domanda cautelare qui proposta mira ad ottenere un *facere* dell'amministrazione, ma non anche l'annullamento di un altro contratto.

In casi analoghi, la giurisprudenza ha parlato di reciproca intangibilità delle posizioni contrattuali, venendo in rilievo negozi di diritto privato, peraltro già in corso di esecuzione, non soggetti al potere autoritativo della P.A.

Anche in ipotesi di conflitto tra la posizione del docente istante e quella di altri (e, per quanto detto sopra, non è questo il caso), spetta alla amministrazione, tenuta a mantenere entrambi i rapporti, risolvere il “caos” provocato, senza poter incidere unilateralmente su un contratto

approvazione di nuove graduatorie altro (specificare): con clausola risolutiva ex art. 41 del CCNL”.

³ Un altro docente che avrebbe un punteggio inferiore al sig. Nicosia posto che, una volta saltata la posizione con 117 punti (in cui avrebbe dovuto trovarsi il ricorrente), per definizione, nello scorrere delle graduatorie per individuare l'avente diritto, si arriva necessariamente ad un docente con punteggio più basso.

di lavoro ormai concluso⁴.

Pure in ipotesi di conflitto, inoltre, in un caso di ricorso *ex art. 700* di un docente che lamentava che il posto fosse stato illegittimamente assegnato ad un'altra docente, si è ritenuto non necessario estendere il contraddittorio *ex art. 102 c.p.c.*, non versandosi in ipotesi in cui si “*disputi della costituzione o modificazione di un rapporto plurisoggettivo unico o dell'adempimento di una prestazione inscindibile comune a più soggetti o si chieda l'accertamento di una situazione sostanziale comune a più soggetti*”, Trib. Brindisi, 2.11.2021, doc. 21. Allo stesso modo, Trib. Chieti 6.3.2014, doc. 22, in cui, sul presupposto del mantenimento di entrambe le posizioni, non si è ritenuto necessario evocare in giudizio la parte in conflitto).

Secondo altre pronunce, ancora, la norma sull'integrazione del contraddittorio di cui all'art. 102 c.p.c. è stata ritenuta inapplicabile nella fase cautelare (Trib. Ascoli Piceno, 24.8.2009, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>).

In subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice non aderisse a tale conclusione e/o ritenesse di dover estendere il contraddittorio nei confronti di altri docenti la cui posizione sarebbe (lo ripetiamo, solo in astratto) impattata dalla decisione sollecitata dal prof. Nicosia, costoro sarebbero, a ben vedere, tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di I fascia per la Provincia di Roma - biennio 2022/24, classe di concorso EEEE (scuola primaria), con un punteggio compreso fra 93 e 117.

Si tratta, con ogni evidenza, di un numero di soggetti indeterminabile, di cui peraltro gli scriventi non dispongono neanche dei dati anagrafici completi, in modo da individuare la rispettiva residenza.

⁴ Tale conclusione è confermata dalla unanime giurisprudenza di legittimità che, in materia di contratto di lavoro tra insegnante ed istituto scolastico, ha riconosciuto, a chiare lettere, come “*In tema di lavoro pubblico privatizzato, nel cui ambito gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono adottati con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, l'atto con cui l'Amministrazione revoca un incarico (nella specie, di insegnamento a tempo determinato), sul presupposto della nullità dell'atto di conferimento per inosservanza dell'ordine di graduatoria, equivale alla condotta del contraente che non osserva il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l'assenza di un vincolo contrattuale, e non potendo darsi esercizio del potere di autotutela in capo all'Amministrazione datrice di lavoro.*” (*ex plurimis* Cass. Sez. lavoro, 8.4.2010, n. 8328. Nello stesso senso, Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 31.5.2017, n. 13800).

AVV. MARIO BUONAIUTO

00199 Roma - Piazza Crati, 20
Tel. 06.68581955 - Fax 06.60513322
m.buonaiuto@dcblex.com
mariobuonaiuto@avvocatinapoli.legalmail.it

Ove dunque il G.I. ritenesse di estendere il contraddittorio, si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero e/o dell'USR Lazio - A.T. di Roma - e/o mediante ogni diversa modalità ritenuta più valida e tempestiva, anche ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

Si insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso, con condanna delle controparti (data la reiterata negligenza nell'assegnazione dei posti) al pagamento delle spese di lite, del danno, liquidato in via equitativa, per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*, e delle ulteriori eventuali spese occorrente.

Si depositano, con numerazione a seguire rispetto ai precedenti atti, i seguenti documenti:

20) Contratto di supplenza;

21) Trib. Brindisi 2.11.2021;

22) Trib. Chieti 6.3.2014.

Roma, 11 ottobre 2023

Avv. Mario Buonaiuto

Avv. Alessandra Conserva